Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 14 maggio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1968, n. **602**.
Ripartizione di ottantaquattro posti di assistente ordinario già riservati, per concorso, agli assistenti straordinari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti, per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settimila posti di assistente ordinario, di cui duemilacentocinquanta durante l'anno accademico 1966-67;

Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui

prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondenti a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianità;

Visti i decreti presidenziali 1° aprile 1967, n. 343 e 4 luglio 1967, n. 639, con i quali — per l'anno accademico 1966-67 — in applicazione della riserva contenuta nel predetto art. 15, sono stati complessivamente ripartiti fra le cattedre dei vari atenei milleseicentotrentotto posti di assistente riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62, i posti riservati, comunque non coperti, debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 344 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 10 aprile 1968), con il quale, a seguito dei risultati, finora pervenuti, dei concorsi riservati agli assistenti straordinari, banditi ed espletati per i posti di che trattasi nei termini fissati dal terzo còmma dello stesso art. 15 della legge n. 62, sono stati recuperati ottantaquattro posti per i quali occorre provvedere ad una nuova ripartizione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Gli ottantaquattro posti di assistente ordinario recuperati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968 vengono ripartiti come segue:

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA	
Università di Ferrara:	
1. Cattedra di criminologia	1
2. Cattedra di diritto industriale	1
Università di Genova:	
1. Cattedra di diritto penale	1
2. Cattedra di storia moderna (per il corso di laurea in scienze politiche)	1
Università di Palermo:	
1. Cattedra di diritto ecclesiastico	1
Università di Parma:	
1. Cattedra di storia dei trattati e politica internazionale	1
Università di Roma:	
1. Cattedra di criminologia	1
Università di Trieste:	
1. Cattedra di diritto amministrativo	1
2. Cattedra di diritto ecclesiastico	1
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE	
Università di Bologna:	
1. Cattedra di storia delle dottrine politiche	1
2. Cattedra di lingua francese (lettore)	1
Università di Firenze:	
1. Cattedra di politica economica e finanziaria	1
Università di Roma:	
1. Cattedra di statistica	1
2. Cattedra di storia dei trattati e politica internazionale	1
FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE DEMOGRAFICHE ED ATTUARIALI	
Università di Roma:	
1. Cattedra di tecnica attuariale e delle assicurazioni sociali	1
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO	
Università di Bologna:	
1. Cattedra di organizzazione aziendale	1
Università di Firenze:	
1. Cattedra di statistica economica (per la scuola di statistica)	1
Università di Napoli:	
1. Cattedra di tecnica industriale e commerciale	1
2. Cattedra di contabilità di Stato	1
Università di Palermo:	
1. Cattedra di istituzioni di diritto pubblico	1
Università di Parma:	
1. Cattedra di statistica II	1
2. Cattedra di lingua spagnola	1
3. Cattedra di economia politica (per la scuola di amministrazione industriale)	1
Università di Torino:	
1. Cattedra di storia economica	1
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA	
Università di Bologna:	
1. Cattedra di storia della filosofia medioevale	1
Università di Genova:	
1. Cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana	1
2. Cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna	1
Università di Palermo:	
1. Cattedra di storia greca e romana con esercitazioni di epigrafia romana	1
Università di Roma:	
1. Cattedra di letteratura latina II	1
2. Cattedra di filosofia della storia	1
3. Cattedra di lingua e letteratura inglese II	1
4. Cattedra di glottologia	1
Università di Torino:	
1. Cattedra di glottologia	1
2. Cattedra di storia medioevale	1
3. Cattedra di filosofia morale	1
4. Cattedra di archeologia e storia dell'arte romana	1

	Numero dei posti
Istituto universitario orientale di Napoli:	
1. Cattedra di lingua e letteratura italiana	1

FACOLTÀ DI MAGISTERO

Università di Bologna:	
1. Cattedra di lingua e letteratura francese	1
Università di Cagliari:	
1. Cattedra di storia	1
Università di Roma:	
1. Cattedra di geografia	1
Università di Trieste:	
1. Cattedra di lingua e letteratura italiana	1
2. Cattedra di storia della filosofia	1

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Università di Bari:	
1. Cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali	1
Università di Catania:	
1. Cattedra di tisiologia	1
Università di Ferrara:	
1. Cattedra di igiene	1
Università di Messina:	
1. Cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (per assistente farmacologo)	1
2. Cattedra di clinica pediatrica (per assistente dietista)	1
3. Cattedra di tecnica e diagnostica istopatologica	1
4. Cattedra di patologia speciale medica e metodologica clinica	1
Università di Milano:	
1. Cattedra di semeiotica medica	1
2. Cattedra di farmacologia	1
Università di Modena:	
1. Cattedra di anatomia ed istologia patologica	1
Università di Padova:	
1. Cattedra di clinica medica generale e terapia medica	2
2. Cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica	1
Università di Parma:	
1. Cattedra di anatomia ed istologia patologica	1
2. Cattedra di tisiologia	1
Università di Roma:	
1. Cattedra di istologia ed embriologia	1
2. Cattedra di tisiologia	2
3. Cattedra di igiene	1
4. Cattedra di neuropsichiatria infantile	1
5. Cattedra di radiologia	1
Università di Sassari:	
1. Cattedra di farmacologia	1
Università di Torino:	
1. Cattedra di anatomia chirurgica e corso di operazioni	1
2. Cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
3. Cattedra di urologia	1
Università di Trieste:	
1. Cattedra di microbiologia	1
2. Cattedra di chimica biologica	1

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Università di Bologna:	
1. Cattedra di analisi matematica II	1
Università di Modena:	
Cattedra di disegno I	1
Università di Napoli:	
1. Cattedra di fisica terrestre	1
Università di Roma:	
1. Cattedra di botanica I	1
Università di Siena:	
1. Cattedra di chimica generale ed inorganica	1
Università di Torino:	
1. Cattedra di fisica generale I	1

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Università di Bari:	
1. Cattedra di costruzioni idrauliche	1
Università di Roma:	
1. Cattedra di storia dell'architettura	1
Università di Trieste:	
1. Cattedra di geofisica applicata	1
2. Cattedra di disegno I	1

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Università di Firenze:	
1. Cattedra di caratteri distributivi degli edifici	1

FACOLTÀ DI AGRARIA

Università di Bologna:	
1. Cattedra di economia e politica agraria	1
Università di Palermo:	
1. Cattedra di idraulica agraria	1

FACOLTÀ DI VETERINARIA

Università di Milano:	
1. Cattedra di farmacologia	1
2. Cattedra di medicina veterinaria legale	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 92. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1968, n. **603.**

Approvazione di modifiche allo statuto dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia, con sede in Roma.

N. 603. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono approvate modifiche allo statuto dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1960, n. 1822 e 2 giugno 1962, n. 1180.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 40. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1968, n. **604.**

Estinzione dell'asilo infantile « Ercolina Bardelli », con sede in Caronno Varesino.

N. 604. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile « Ercolina Bardelli », con sede in Caronno Varesino, viene estinto ed il relativo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza, con l'obbligo di destinarlo a favore dell'assistenza dei bambini bisognosi, in età prescolastica, residenti nel suddetto comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 78. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. **605.**

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare la donazione di un immobile in comune di Bronte.

N 605. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di Bronte (Catania) la donazione di un'area di mq. 500 sita in Bronte, confinante a nord col corso Umberto a nord-est con terreno del comune in corso di voltura, a sud-est e sud-ovest con restante proprietà dei Padri cappuccini, da destinare alla costruzione dell'edificio p.t., come da atto rogato dal notaio dott. Nunzio Azzia in data 13 novembre 1964, rep. n. 28762, raccolta n. 12621, registrato a Bronte il 3 dicembre 1964.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 38. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. **606.**

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare la donazione di un immobile in comune di S. Giovanni Rotondo.

N. 606. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di S. Giovanni Rotondo (Foggia) la donazione di un'area di mq. 204, sita in S. Giovanni Rotondo, confinante con la traversa Monte Sei Busi a nord, con via Montegrappa ad est, con via Montebello ad ovest e con l'edificio delle poste e delle telecomunicazioni a sud, da destinare alla costruzione dell'edificio p.t., come da atto rogato dal notaio dott. Domenico Giuliani in data 19 febbraio 1966, rep. n. 15270, raccolta n. 11165, registrato in San Marco in Lamis il 28 aprile 1966.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 35. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. **607.**

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare la donazione di un immobile in comune di Minervino Murge.

N. 607. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di Minervino Murge (Bari) la donazione di un'area di mq. 175, sita in Minervino Murge, confinante con le vie Rampa Calvario, Vico Calvario, Rampa Concezione e piazza Giovanni Bovio, da destinare alla costruzione dell'edificio p.t., come da atto rogato dal notaio dottor Cesare Arcangeli in data 19 maggio 1965, repertorio n. 680, atto n. 326, registrato a Minervino Murge il 1° giugno 1965.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 37. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1669, con la quale è stato sostituito l'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1966, concernente la composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali;

Vista la nota 20 gennaio 1968, con la quale il sig. Ugo Vetere rassegna le dimissioni da membro del consiglio di amministrazione dell'ente predetto in rappresentanza degli iscritti all'ente medesimo;

Vista la nota n. 130240 del 28 febbraio 1968, con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro designa il sig. Renato Teodori quale rappresentante degli iscritti in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali in sostituzione del sig. Ugo Vetere, dimissionario;

Considerata la necessità di accettare le dimissioni presentate e di provvedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Renato Teodori è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, in rappresentanza degli iscritti all'ente ed in sostituzione del signor Ugo Vetere, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1968

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1968
Registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 182

(4644)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 1968.

Sostituzione di un componente del comitato per i problemi della gioventù.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 6 marzo 1968, concernente la costituzione di un comitato con il compito di studiare i problemi relativi alla gioventù in materia di educazione extrascolastica, assistenza, lavoro, tempo libero, sport e turismo;

Considerato che il Ministero del bilancio e della programmazione economica, con telegramma n. 3/1139-06861 del 30 marzo 1968, ha richiesto la sostituzione del proprio rappresentante, dott. Antonio Intreccialagli, con il dott. Alberto La Volpe;

Decreta:

Il dott. Alberto La Volpe è nominato componente del comitato per i problemi della gioventù, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in sostituzione del dott. Antonio Intreccialagli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1968

MORO

(4277)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1968.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche, nella officina farmaceutica della ditta « F. di M. » S.p.a., sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2701 in data 23 gennaio 1960, con il quale la ditta « Farmaceutici F. di M. » fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Milano, via Pirandello n. 4, specialità medicinali chimiche, purchè registrate;

Vista la comunicazione in data 29 maggio 1967, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato che l'officina farmaceutica sita in Milano, via Pirandello n. 4, è stata definitivamente chiusa, le attrezzature tecniche completamente smantellate e trasferite e che tale sede non intende continuare alcuna produzione farmaceutica;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica della ditta « F. di M. » - Effediemme - S.p.az., sita in Milano, via Pirandello n. 4, concessa con il decreto ministeriale n. 2701 in data 23 gennaio 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(4006)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Transmin » della ditta dott. Armin Bauer C. G.m.b.H. - Lichtenfels (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Transterra s.r.l., con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4122/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 2 novembe 1953, con il quale è stata registrata al n. 8273 la specialità medicinale denominata « Transmin » (ampolla da g. 115 - uso esterno), prodotta dalla ditta dott. Armin Bauer e C. G.m.b.H. - Lichtenfels (Germania) rappresentata in Italia dalla ditta Transterra S.r.l., con sede in Milano, via Prina, 7;

Considerato che a seguito di accertamenti effettuati è risultato che la rappresentante ditta Transterra S.r.l. di Milano è stata dichiarata fallita;

Viste le ministeriali in data 23 luglio 1965 e 23 marzo 1966 con le quali la ditta estera dott. Armin Bauer e C. è stata invitata a provvedere alla nomina di un nuovo rappresentante, ai sensi dell'art. 29 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Vista la ministeriale in data 31 gennaio 1967, notificata tramite l'autorità diplomatica competente, con la quale — in relazione alle assicurazioni fornite dalla

ditta estera — è stato fissato un termine perentorio di giorni 60 (sessanta) alla predetta ditta estera per la nomina del nuovo rappresentante;

Considerato che, essendo inutilmente trascorso detto termine, è venuto meno, ai sensi del citato art. 29 del regio decreto n. 478 del 1927, il presupposto per il mantenimento della registrazione della specialità medicinale estera di cui trattasi;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale estera denominata « Transmin » (ampolla da g. 115 uso esterno), prodotta dalla ditta dott. Armin Bauer e C. - G.m.b.H. Lichtenfels (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Transterra S.r.l., con sede in Milano, via Prina, 7.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(4076)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Phosphyll » della ditta dott. Armin Bauer e C. - G.m.b.H. - Lichtenfels (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Transterra s.r.l., con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4119/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 giugno 1953, con il quale è stata registrata al n. 7873 la specialità medicinale denominata « Phosphyll », nelle forme di preparazione compresse 50 con Ca.; compresse 60 senza Ca. e flacone g. 50 liquido, prodotta dalla ditta dott. Armin Bauer e C. G.m.b.H. - Lichtenfels (Germania) rappresentata in Italia dalla ditta Transterra S.r.l., con sede in Milano, via Prina, 7;

Considerato che a seguito di accertamenti effettuati è risultato che la rappresentante ditta Transterra S.r.l. di Milano è stata dichiarata fallita;

Viste le ministeriali in data 23 luglio 1965 e 23 marzo 1966 con le quali la ditta estera dott. Armin Bauer e C. è stata invitata a provvedere alla nomina di un nuovo rappresentante, ai sensi dell'art. 29 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Vista la ministeriale in data 31 gennaio 1967, notificata tramite l'autorità diplomatica competente, con la quale — in relazione alle assicurazioni fornite dalla ditta estera — è stato fissato un termine perentorio di giorni 60 (sessanta) alla predetta ditta estera per la nomina del nuovo rappresentante;

Considerato che, essendo inutilmente trascorso detto termine, è venuto meno, ai sensi del citato art. 29 del regio decreto n. 478 del 1927, il presupposto per il mantenimento della registrazione della specialità medicinale estera di cui trattasi;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale estera denominata « Phosphyll » (compresse 50 con Ca.; compresse 60 senza Ca. e flacone g. 50 (liquido), prodotta dalla ditta dott. Armin Bauer e C. - G.m.b.H. Lichtenfels (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Transterra S.r.l., con sede in Milano, via Prina, 7.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(4077)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1968.

Revoca d'ufficio delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche, biologiche e preparati galenici rilasciate alla officina farmaceutica della ditta Fidap-Industria chimico biologica S.p.a., sita in Catania.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 1068 e 1069 in data 16 aprile 1958 con i quali la ditta Fidap - Industria chimico biologica S.p.az., legalmente rappresentata dal dott. Giuseppe Nicoletti, fu autorizzata all'esercizio della officina farmaceutica sita in Catania, corso Italia, n. 109-111, per la produzione, rispettivamente, di specialità medicinali biologiche, già regolarmente registrate, e di specialità medicinali chimiche, già regolarmente registrate e preparati galenici in tutte le forme farmaceutiche;

Vista la lettera in data 7 aprile 1965, con la quale la ditta in parola ha comunicato il fallimento della società stessa;

Vista la comunicazione del medico provinciale di Catania in data 4 gennaio 1968 dalla quale è risultato che la procedura del fallimento della ditta Fidap suindicata è stata chiusa in data 6 novembre 1967 per avvenuta ripartizione finale dell'attivo e che la somma rimasta da distribuire è stata assegnata al Banco di Sicilia per credito industriale;

Ritenuto che nelle fattispecie ricorrono, pertanto, gli estremi per la revoca delle autorizzazioni previsti dagli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, d'ufficio, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche, biologiche e preparati galenici rilasciate alla officina farmaceutica della ditta Fidap Industria chimico biologica S.p.az. sita in Catania, corso Italia n. 109-111 con i decreti A.C.I.S. numeri 1068 e 1069 in data 16 aprile 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Catania è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(4007)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1968.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche concessa all'officina farmaceutica della ditta La Commerciale Farmaceutica S.r.l., sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 4102 in data 18 giugno 1966, con il quale la ditta La Commerciale Farmaceutica S.r.l. fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Roma, via dei Crispolti, 92-94, specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate;

Vista la dichiarazione della ditta suindicata in data 1° marzo 1968 dalla quale risulta che l'officina farmaceutica sopra menzionata è stata definitivamente chiusa, le attrezzature tecniche sono state definitivamente smantellate e che nei locali in parola la ditta non intende continuare alcuna produzione farmaceutica;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nella officina farmaceutica sita in Roma, via dei Crispolti, numero 92-94, appartenente alla ditta La Commerciale Farmaceutica S.r.l. concessa con il decreto ministeriale n. 4102 in data 18 giugno 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(4003)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1968.

Revoca, su rinunzia, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici, concesse alla officina farmaceutica della ditta « Laboratorio farmaceutico Montanelli - dott. Ranieri », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 5 febbraio 1949 e n. 1001 in data 17 ottobre 1957, con i quali la ditta « Laboratorio farmaceutico Montanelli » dott. Ranieri fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Firenze, piazza della Libertà, n. 16, le seguenti specialità medicinali chimiche, già regolarmente registrate:

1) Phospholeum, emulsione;
2) Mucosan, polvere;
3) Leucosan, ovuli,

nonchè preparati galenici limitatamente alle forme in suppositori, sciroppi, tinture, balsami ed estratti;

Vista la comunicazione pervenuta con nota del medico provinciale di Firenze in data 2 marzo 1968, con la quale la vedova del titolare dott. Ranieri Montanelli ha dichiarato che a seguito del decesso del predetto titolare l'officina farmaceutica è stata definitivamente chiusa e che pertanto intende rinunziare alle autorizzazioni concesse con i decreti sopra citati;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinunzia, le autorizzazioni a produrre specialità chimiche e preparati galenici, concesse alla officina farmaceutica della ditta « Laboratorio farmaceutico Montanelli dott. Ranieri », con sede in Firenze, piazza della Libertà, 16, concesse con i decreti in data 5 febbraio 1949 e 17 ottobre 1957, n. 1001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(4005)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1968.

Esito del reclamo avverso le votazioni svoltesi presso la 1ª zona per l'elezione del Consiglio nazionale del notariato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il risultato delle votazioni svoltesi il 24 febbraio 1968 presso la 1ª zona, composta dai distretti notarili di Torino, Asti, Biella, Casale Monferrato, Cuneo, Ivrea, Novara e Verbania, per la elezione del Consiglio nazionale del notariato;

Visto il reclamo proposto avverso la validità delle suddette votazioni dai notai Golia Raffaele e Ferro Vincenzo;

Visti gli articoli 9 e 10 della legge 3 agosto 1949, n. 577;

Ritenuto che il reclamo è infondato, in quanto si basa su presupposti non dimostrati e comunque su circostanze che, riferendosi a fatti di propaganda elettorale, devono ritenersi estranei alle operazioni di votazione ed al procedimento relativo;

Decreta:

E' respinto il reclamo proposto dai notai Golia Raffaele e Ferro Vincenzo circa le votazioni svoltesi presso la 1ª zona per la elezione del Consiglio nazionale del notariato.

Roma, addì 23 aprile 1968

Il Ministro: REALE

(4105)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1650, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo denominato « Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona », e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1966, riguardante la nomina, per un triennio, dal consiglio generale dell'ente stesso;

Viste le proposte delle organizzazioni nazionali interessate alla nomina del rappresentante degli artigiani in seno al consiglio predetto, per la sostituzione del signor Ildebrando Frati, deceduto;

Decreta:

Il sig. Dante Toresani è nominato membro del consiglio generale dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona, con sede in Cremona, in rappresentanza degli artigiani in sostituzione del sig. Ildebrando Frati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(4281)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1968.

Proroga della validità del prezzo di acquisto delle arance dolci per la campagna 1967-68.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge n. 80 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, numero 267;

Visto il decreto-legge n. 81 del 17 marzo 1967, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, numero 268;

Visto il regolamento n. 841/67 adottato dal consiglio della Comunità economica europea in data 14 novembre 1967, che fissa il prezzo di base e il prezzo di acquisto per le arance dolci per la campagna 1967-68;

Visto il regolamento n. 543/68 adottato dal consiglio della Comunità economica europea in data 1° maggio 1968, che modifica il precitato regolamento n. 841/67;

Visto il regolamento n. 925/67 adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 29 novembre 1967, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le arance dolci dal regolamento n. 841/67 del consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 926/67 adottato dalla commissione della Comunità economica europea, in data 29 novembre 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per le arance dolci;

Visto il decreto ministeriale del 1° dicembre 1967 che fissa per la campagna di commercializzazione 1967-1968, il prezzo di acquisto delle arance dolci che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave;

Considerato il perdurare dello stato di crisi grave nel mercato delle arance dolci, constatato con decreto ministeriale 4 aprile 1968;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di acquisto delle arance dolci fissato con decreto ministeriale 1° dicembre 1967 per il mese di aprile, è valido fino al 25 maggio 1968.

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal regolamento della commissione della Comunità economica europea n. 925/67 del 29 novembre 1967 per i casi in cui il prodotto offerto allo organismo di intervento, per tipo, per categoria di qualità e per calibro, abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferisce il prezzo di acquisto indicato nel precedente articolo.

Art. 3.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) è autorizzata a continuare gli acquisti di arance dolci al prezzo stabilito dal presente decreto.

Roma, addì 2 maggio 1968

Il Ministro: RESTIVO

(4645)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Classificazione dell'ospedale specializzato C.R.I. « Luigi Biondo », di Palermo

Con decreto ministeriale del 27 febbraio 1968, l'ospedale C.R.I. « Luigi Biondo », di Palermo, considerate le condizioni di fatto dell'ospedale medesimo e sentito il parere favorevole del medico provinciale di Palermo, è stato classificato ospedale specializzato di 2ª categoria.

(4182)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Potenza

Con decreto ministeriale addì 26 aprile 1968 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Potenza viene prorogata fino al 30 aprile 1969 ed il dott. Raul Testa è confermato nella carica di commissario governativo con i poteri previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 31 marzo 1966 nonchè quelli dell'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci degli esercizi 1967 e 1968 e con carico, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del codice civile alla convenzione dell'assembla dei soci per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del dott. Umberto Gobbatti a vice commissario governativo.

(4153)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare una porzione di immobile, sito in Teramo.

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A.53/4099 in data 22 aprile 1968, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Teramo, via Irelli angolo via Ciotti, di proprietà dei signori Umberto ed Elia Marcozzi, per un prezzo non superiore a L. 26.000.000 (ventiseimilioni).

(4229)

Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1968 il Comune di Modena viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 220.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(4230)

Autorizzazione al comune di Parma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1968, il comune di Parma viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 173.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4378)

Autorizzazione al comune di Chianche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, il comune di Chianche (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.798.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4379)

Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1968, il comune di Modena viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.393.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4380)

Autorizzazione al comune di Scansano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, il comune di Scansano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.189.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4381)

Autorizzazione al comune di Ardore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Ardore (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.260.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4382)

Autorizzazione al comune di Bagaladi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Bagaladi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.924.496, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4383)

Autorizzazione al comune di Barberino di Mugello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, il comune di Barberino di Mugello (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.690.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4384)

Autorizzazione al comune di Bazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, il comune di Bazzano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4385)

Autorizzazione al comune di Catignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Catignano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.808.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4386)

Autorizzazione al comune di Civitaquana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Civitaquana (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.231.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4387)

Autorizzazione al comune di Colledara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Colledara (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.118.604, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4388)

Autorizzazione al comune di Drenchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, il comune di Drenchia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4389)

Autorizzazione al comune di Fagnano Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Fagnano Alto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.945.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4390)

Autorizzazione al comune di Galliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, il comune di Galliera (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.812.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4391)

Autorizzazione al comune di Gessopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Gessopalena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.148.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4392)

Autorizzazione al comune di Maccastorna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, il comune di Maccastorna (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.459.221, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4393)

Autorizzazione al comune di Marano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, il comune di Marano sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.303.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4394)

Autorizzazione al comune di Meleti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, il comune di Meleti (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.177.744, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4395)

Autorizzazione al comune di Seminara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Seminara (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.515.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4398)

Autorizzazione al comune di Neviano degli Arduini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, il comune di Neviano degli Arduini (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.623.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4396)

Autorizzazione al comune di Torrebruna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Torrebruna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.398.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4399)

Autorizzazione al comune di Prata d'Ansidonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1968, il comune di Prata d'Ansidonia (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.768.373, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4397)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 92, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Ferzi Alberto avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4188)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 89, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Valentini Aulios avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4185)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 90, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Dauzia Mariano avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4186)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 91, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Ietta Mario avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4187)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 93, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Fellus Adolfo avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4189)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 94, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Straccia Filippo avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4190)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 95, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. De Santis Dario avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4191)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 96, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Giunta La Spada Francesco avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4192)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 97, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. De Luca Maria Luisa avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4193)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 98, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Musumeci Maria avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4194)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 99, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Rosati Giovanni avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4195)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 100, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Bertoni Irene avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4196)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 101, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Bracci Giuseppe avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4197)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 103, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Corridore Sebastiano avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4199)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 104, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Molinari Placido avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4200)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 105, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Maritti Sergio avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4201)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 106, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. D'Errico Lucia avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4202)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 107, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Mameli Maria Assunta avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4203)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 107, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Lepri Aldo avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4204)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 109, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Partiniani Giulio avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4205)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 110, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Cinelli Mario avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4206)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 111, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Ippoliti Luigi avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4207)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 112, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. Saccavini Guglielmo avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4208)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1967, n. 3155, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, al registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 113, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario del Presidente della Repubblica proposto dall'I.A.C.P. di Roma avverso la deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con la quale la predetta commissione, in sede di esame del ricorso presentato dall'assegnatario interessato sig. De Giovanni Alvaro avverso il valore venale determinato dalla commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, ha ridotto il valore dell'alloggio allo stesso assegnato, in Roma, alla via Veturia, n. 4.

Con lo stesso decreto è stata annullata la predetta deliberazione 27 dicembre 1965, n. 265, della commissione regionale per il Lazio.

(4209)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 91

Corso dei cambi del 13 maggio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,40	622,40	622,51	622,41	622,35	—	622,48	622,41	622,26	622,25
$ Can.	577,20	577,20	577,25	577,15	576,60	—	577,20	577,15	577,20	577,20
Fr. Sv.	143,70	143,72	143,6850	143,74	143,70	—	143,75	143,74	143,70	143,66
Kr. D.	83,41	83,40	83,45	83,41	83,40	—	83,44	83,41	83,41	83,38
Kr. N.	87,11	87,10	87,17	87,14	87,15	—	87,14	87,14	87,11	87,11
Kr. Sv.	120,33	120,35	120,40	120,38	120,40	—	120,41	120,38	120,33	120,33
Fol.	171,88	171,88	172 —	171,975	171,75	—	171,98	171,975	171,88	171,89
Fr. B.	12,52	12,528	12,5275	12,5275	12,515	—	12,53	12,5275	12,52	12,525
Franco francese	126,17	126,15	126,18	126,15	126,10	—	126,20	126,15	126,17	126,15
Lst.	1486,55	1486,25	1486,70	1486,80	1486 —	—	1487,30	1486,80	1487,62	1486 —
Dm. occ.	156,42	156,40	156,44	156,40	156,30	—	156,405	156,40	156,42	156,37
Scell. Austr.	24,07	24,05	24,08	24,08125	24,08	—	24,09	24,08125	24,07	24,075
Escudo Port.	21,75	21,70	21,80	21,75	21,80	—	21,77	21,75	21,75	21,75
Peseta Sp.	8,93	8,90	8,9350	8,9320	8,90	—	8,9335	8,9320	8,93	8,93

Media dei titoli del 13 maggio 1968

Rendita 5 % 1935	108,275
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 maggio 1968

1 Dollaro USA	622,445
1 Dollaro canadese	577,175
1 Franco svizzero	143,745
1 Corona danese	83,425
1 Corona norvegese	87,14
1 Corona svedese	120,395
1 Fiorino olandese	171,977
1 Franco belga	12,529
1 Franco francese	126,175
1 Lira sterlina	1487,05
1 Marco germanico	156,402
1 Scellino austriaco	24,086
1 Escudo Port.	21,76
1 Peseta Sp.	8,933

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 10 aprile 1968, la Banca del Cimino, con sede in Viterbo, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico, previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(4183)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1968, registro n. 27, foglio n. 364, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 3 agosto 1964 dalle I.T.P. Melita Carbone Luigia e Carbone Concetta, avverso l'O.M. 26 febbraio 1964, tabella *C*, capo 2°, lettera *g*.

(4181)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 22 febbraio 1968 « Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta « Sacelit - Manufatti cemento - S.p.a. », con sede in Milano », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 dell'11 marzo 1968, nel terzo comma delle premesse, in luogo di: « ... Mod. B. Import numero 4.479.384 ... », leggasi: « ... Mod. B Import numero 4.469.639 ... ».

(4242)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Errata-corrige

Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1968 « Composizione del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 12 aprile 1968, all'art. 1, in luogo di « ... Gazzero Comm. Filippo ... », leggasi: « ... Gazzerro comm Filippo ... ».

(4243)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per titoli a nove posti di inserviente in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sullo ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, art. 3;

Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di nove inservienti in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) avere compiuto gli studi di istruzione elementare;

B) avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, e dei Corpi predetti che siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione dei documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti innanzi richiesti è disposta con motivato decreto dell'Avvocato generale dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate all'Avvocatura generale dello Stato, segreteria generale, redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, segreteria generale, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande di cui si allega uno schema esemplificativo gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *b*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana: sono equiparati a cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

l) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, costituiscano titolo valutabile ai fini del concorso (titolo di studio, documenti relativi a servizi militari o altri servizi prestati presso amministrazioni ed enti pubblici o privati, ecc.).

Le certificazioni rilasciate da privati dovranno essere autenticate da notaio o dal segretario comunale. Dai certificati relativi a servizi prestati presso amministrazioni ed enti pubblici dovrà risultare la qualità del servizio prestato.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'Avvocatura generale dello Stato, dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Avvocatura generale dello Stato. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti indicati nell'art. 2, lettere *A*) e *G*). Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente terzo comma.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 27 della legge 5 aprile 1964, n. 284.

La commissione previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere detta prova i candidati cui sarà attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per la iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettatura si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Roma nei locali e nel giorno che saranno successivamente stabiliti.

Agli aspiranti ammessi a tale prova sarà data tempestivamente la relativa comunicazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) il libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e dal punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste all'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione allo impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre, nonchè l'eseguito accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837; i candidati invalidi di guerra o assimilati, gli invalidi civili e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6 n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6, lettera *a)* della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, la dichiarazione chè l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo.

Art. 12.

I documenti che perverranno alla segreteria generale della Avvocatura dello Stato oltre il termine stabilito dal precedente art. 11 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti, nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 13.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene attribuito il trattamento di cui allo articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova gli inservienti in prova se riconosciuti idonei dal comitato del personale saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 7 marzo 1968

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1968
Registro n. 2 Presid., foglio n. 399

ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta da bollo

All'Avvocatura generale dello Stato
Segreteria generale — ROMA

Il sottoscritto . . . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . e residente in . . . .
(provincia di . . . .) via . . n. .
chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato per l'assunzione di nove inservienti in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato indetto con decreto dell'Avvocato generale del

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'articolo 2 del bando perchè (1) . . . .,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .
(oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .,

4) non ha riportato condanne penali, oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . in data . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . .,

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni . (3);

8) è disposto, in caso di nomina, raggiungere qualsiasi destinazione;

Allega i sottoindicati documenti (4).

Data . . . . .

Firma . .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio o del reparto militare presso il quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(4) Allegare tutti i documenti che a giudizio del candidato costituiscano titolo valutabile ai fini del concorso.

(4157)

MINISTERO DELLA SANITA

Sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e modificato con i regi decreti 7 luglio 1910, n. 573 e 29 novembre 1925, n. 2288;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Ministero della marina mercantile 23 aprile 1952;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami di idoneità per ottenere l'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione agli esami è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria, qualora la laurea non abiliti all'esercizio stesso. Il diploma di abilitazione deve essere stato conseguito da non meno di due anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

c) iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi di una provincia della Repubblica;

d) età non superiore agli anni 40, alla data di pubblicazione del bando della sessione di esami;

e) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

f) godimento dei diritti politici;

g) buona condotta;

h) idoneità fisica prevista per il personale marittimo dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modifiche;

i) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requitisi per ottenere l'ammissione agli esami debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dagli esami, con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta da bollo, secondo il modello allegato, debbono pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di novanta giorni, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilità dal bollo-datario apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, specificandole, in caso affermativo, e indicando se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

5) il possesso del titolo di studio richiesto, specificando la data e l'università presso la quale è stato conseguito;

6) il possesso del diploma di abilitazione professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria con l'indicazione della data e dell'università presso cui sono stati rispettivamente conseguiti o rilasciati. I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto e ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno fare menzione di questo titolo;

7) l'albo dell'ordine dei medici-chirurghi presso il quale sono iscritti;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) la seconda lingua estera prescelta.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero gli eventuali cambiamenti del recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico rilasciato, su carta da bollo, da un medico di porto o da un medico provinciale, attestante l'idoneità fisico-psichica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modificazioni, concernente l'idoneità fisica della gente di mare; tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa al Ministero della sanità.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta; si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dello accertamento del requisito di idoneità fisica di cui alla lettera *H*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.
Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati idonei

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

a) estratto dell'atto di nascita; tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di Stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dall'autorità da esso delegata;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

e) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dello art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

f) diploma di abilitazione o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata da notaio. I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire in originale o copia autenticata dal notaio questo ultimo titolo;

g) certificato di iscrizione nell'albo dell'ordine dei medici-chirurghi della Repubblica;

h) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di leva, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittiva): certificato di esito di leva, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato di iscrizione nell'albo provinciale dell'ordine dei medici-chirurghi.

Il personale statale di ruolo dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

4) documento militare;

5) certificato di iscrizione nell'albo provinciale dell'ordine dei medici-chirurghi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati o a questa o ad altra amministrazione.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda e dei documenti.

Art. 5.
Commissione di esame

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) da un rappresentante del Ministero della sanità, scelto tra i funzionari medici;

c) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

d) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri (Direzione generale della emigrazione);

e) da quattro docenti universitari, di cui uno in patologia o clinica chirurgica, uno in clinica ostetrico-ginecologica, uno in igiene, uno in patologia o clinica medica;

f) da un medico autorizzato all'imbarco quale medico di bordo, scelto su terna proposta dall'Associazione nazionale medici di bordo della marina mercantile.

Alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti per le lingue estere.

In caso di impedimento di un qualunque componente della commissione esaminatrice, esso sarà defintivamente sostituito da altro.

Un funzionario amministrativo di qualifica non inferiore a direttore di sezione del Ministero della sanità, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Art. 6.

Prove di esame

L'esame consta di due prove scritte, di quattro prove pratiche, di una prova orale e di due prove di lingua estera secondo il programma allegato al presente decreto; per lo svolgimento delle prove e per la formazione della graduatoria, si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, ai quali si rinvia.

Tanto le prove scritte tanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte, pratiche e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia agli stessi.

Per le prove pratiche la commissione metterà a disposizione dei concorrenti gli apparecchi e materiali necessari.

E' vietato ai concorrenti di portare seco apparecchi e materiali propri e di valersene.

Alle prove pratiche dovranno presenziare almeno tre membri tecnici della commissione, specificatamente delegati a riferire sulla capacità ed abilità di ciascun concorrente, alla commissione stessa, che darà poi sul loro rapporto il suo voto.

Le prove orali dovranno durare non meno di venti minuti e non più di un'ora.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove pratiche, la prova orale tecnica, le prove di lingue non si intendono superate se il candidato non otenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle singole prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche, del voto riportato nella prova orale tecnica, della media dei voti riportati nelle prove di lingue.

Art. 7.

Graduatoria degli idonei

La graduatoria dei candidati risultati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sara approvata con decreto del Ministro per la sanità da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova: igiene generale e speciale con particolare riguardo all'igiene navale. Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e parassitarie e di origine alimentare.

Seconda prova: patologia e clinica medica e chirurgica.

PROVE PRATICHE

Prima prova: prova pratica di clinica medica: esame di un infermo e discussione sul caso. Formano, altresì, oggetto di esame le comuni malattie dell'infanzia.

Seconda prova: prova pratica di clinica chirurgica: esame di un infermo e discussione sul caso. Formano, altresì, oggetto di esame le comuni prestazioni per il soccorso d'urgenza.

Terza prova: prova di clinica ostetrica: esame di un caso ostetrico e relativa discussione. Assistenza al parto.

Quarta prova: prelevamento di materiale patologico ed esecuzione di prove macroscopiche, microscopiche, batteriologiche e sierologiche per la diagnosi delle principali malattie infettive e parassitarie. Esecuzione delle principali ricerche di chimica e microscopia clinica.

Descrizione ed eventuale esecuzione dei controlli igienico-sanitari per accertare la genuità e salubrità dei principali alimenti e bevande: acque, cereali e farine, latte, vino, carni, conserve alimentari, ecc.

Controllo degli apparecchi di clorazione delle acque.

PROVA ORALE

1) Materie della prima prova scritta.

2) Legislazione nazionale avente attinenza con i compiti e le funzioni del medico di bordo - Ordinamento sanitario dello Stato - Organizzazione sanitaria internazionale - Regolamento sanitario internazionale - Testo unico delle leggi sull'emigrazione e relativo regolamento.

PROVE DI LINGUE ESTERE

Lettura, traduzione e conversazione, attraverso le quali il candidato dovrà dimostrare di avere ottima conoscenza della lingua inglese e di un'altra da prescegliersi fra le seguenti: francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo e arabo.

Il Ministro: MARIOTTI

Schema della domanda da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV. — ROMA.

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome), nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . . residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso all'esame per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

Il sottoscritto dichiara:

1) di aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia in data . . . . presso l'Università di . . . .;

2) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito (o rilasciato) in data . . . . presso . . . . (o dall') Università di . . . .;

3) di esere cittadino italiano;

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . .; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario dicharare le eventuali condanne);

6) di essere iscritto nell'albo dei medici chirurghi della provincia di . . . .

Per quanto riguarda gli obblighi militari dichiara (secondo i casi) di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè ancora sottoposto al giu-

dizio del Consiglio di leva; oppure perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio, in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

Per la seconda prova di lingua straniera sceglie la lingua . . . .

Il sottoscritto allega il certificato di idoneità fisica rilasciato dal .. . .

L'indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni è il seguente .

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che il Ministero della sanità non assume la responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . . ., addì . . . .

Firma . . . .

(3898)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a premi tra gli ideatori di idonei alloggiamenti e ricoveri per l'esercizio della ovinicoltura non stanziale

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 23 maggio 1964, n. 404, recante provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, dell'olivicoltura e della bieticoltura;

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910, che autorizza, fra l'altro, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad adottare iniziative per favorire il potenziamento degli allevamenti ovini;

Considerato che da parte degli ispettorati agrari vengono attuate iniziative rivolte al miglioramento dei citati allevamenti;

Considerato che nel settore degli allevamenti ovini si rende necessario l'ammodernamento delle tecniche di allevamento dei sistemi di conduzione dei greggi e dell'organizzazione della monticazione, attraverso anche il miglioramento delle condizioni di vita degli addetti alla pastorizia;

Ritenuta l'opportunità di indire all'uopo un concorso a premi al fine di individuare tipi di strutture adatti alla razionale conduzione dei greggi non stanziali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a premi tra gli ideatori di idonei alloggiamenti e ricoveri per l'esercizio della ovinicoltura non stanziale.

Art. 2.

Al concorso di cui all'articolo precedente possono partecipare cittadini italiani, nonchè enti ed associazioni aventi sede legale in Italia.

Art. 3.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata in carta legale non oltre il 31 dicembre 1968, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, Servizi zootecnici - ed essere corredata della documentazione seguente:

relazione tecnica descrittiva del tipo di alloggiamento e di ricovero ideato e dei vantaggi derivanti dalla sua utilizzazione;

disegni illustrativi in pianta e in sezioni dell'insieme della struttura e dei dettagli della medesima;

analisi dei prezzi e dimostrazione del costo di realizzazione della struttura ideata;

ogni altro documento e notizia tecnica che il concorrente ritenesse utile fornire.

I disegni ed eventualmente i plastici presentati ad illustrazione della struttura rimangono a disposizione del Ministero il quale si riserva facoltà di esporli in occasione di manifestazioni zootecniche.

Art. 4.

L'ammissione al concorso, avuto riguardo a quanto previsto agli articoli 2 e 3, sarà decisa insindacabilmente dalla commissione giudicatrice di cui al successivo art. 6, la quale ne darà tempestiva notizia agli interessati.

Art. 5.

Il concorso si articola nelle seguenti categorie:

Categoria I: alloggiamenti di preferenza mobili, confortevoli ed economici, per gli addetti alla custodia di greggi non stanziali;

Categoria II: ricoveri mobili, dotati delle necessarie attrezzature, funzionali ed economici, per greggi non stanziali.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso è composta:

dal direttore generale della produzione agricola, che la presiede;

dal capo dei servizi zootecnici del Ministero, con le funzioni di vice presidente;

da un funzionario tecnico designato dalla direzione generale dei miglioramenti fondiari;

dal direttore dell'ovile nazionale di Foggia;

da due esperti nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

da un esperto designato dall'Associazione nazionale della pastorizia.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario dei servizi zootecnici del Ministero.

La commissione giudicatrice, nel formare la graduatoria di merito, può proporre di non assegnare, di suddividere o di trasferire dall'una all'altra categoria i premi di cui al successivo art. 7.

La graduatoria dei concorrenti prescelti per l'assegnazione dei premi sarà approvata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 7.

I premi del presente concorso sono i seguenti:

Categoria I:		
1° premio	L.	3.500.000
2° premio	»	2.500.000
3° premio	»	1.500.000
Categoria II:		
1° premio	L.	2.000.000
2° premio	»	1.500.000
3° premio	»	1.000.000
Totale premi . . .	L.	12.000.000

L'onere relativo alla concessione degli anzidetti premi farà carico al cap. 5452/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1968
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 209

(4158)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cattolica

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 dicembre 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cattolica (Forlì);

Visto il decreto ministeriale in data 23 marzo 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cattolica, nell'ordine appresso indicato:

1. Palatiello dott. Vincenzo . . .	punti	83,69	su 132
2. Piccoli dott. Bruno	»	81,27	»
3. Ferretti dott. Gustavo	»	80,75	»
4. Ruggieri dott. Angelantonio . . .	»	79,95	»
5. Zingaretti dott. Vincenzo . . .	»	79,88	»
6. Russomanno dott. Guido . . .	»	79,60	»
7. Campese dott. Dario . . .	»	79,27	»
8. Rocchi dott. Carlo	»	78,36	»
9. Curulli dott. Agostino	»	77,52	»
10. Verga dott. Vincenzo . . .	»	77,16	»
11. Magli Francesco . . .	»	76,50	»
12. Scandaliato dott. Gaspare . . .	»	76,13	»
13. Spani dott. Tommaso . . .	»	76,06	»
14. De Palma dott. Luigi	»	75,90	»
15. Suglia dott. Nicola	»	75,27	»
16. Visioli dott. Lino .	»	75,20	»
17. Cianfrone dott. Saverio, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	75—	»
18. Mancini dott. Rocco	»	75—	»
19. Marceca dott. Ignazio	»	73,27	»
20. Rinaldi dott. Mario	»	73,09	»
21. Felice dott. Pio	»	72,84	»
22. Milano Alberto . . .	»	72,66	»
23. Cavalieri dott. Leovigildo . . .	»	72,57	»
24. Battaglia Amedeo . . .	»	72,35	»
25. Bonini Celso . . .	»	71,95	»
26. Iozzia dott. Guglielmo	»	71,68	»
27. Caizzi Gaetano . . .	»	71,33	»
28. Geraci dott. Vincenzo	»	70,92	»
29. Bartolomei Adelmo	»	70,87	»
30. Ferrari Nicola	»	70,50	»
31. Bandoni Raffaello	»	70,33	»
32. Gasponi Vittorio	»	69,85	»
33. Vitale Francesco	»	68,83	»
34. Puzio Mario	»	68—	»
35. Pastore dott. Ettore	»	67,81	»
36. Graziani Mario	»	67,16	»
37. Rollone Eusebio	»	66,50	»
38. Sturam Valentino	»	65—	»
39. Perruggino Giovanni	»	64,66	»
40. D'Amico dott. Luigi	»	64,41	»
41. Pianalto dott. Gelindo	»	63,49	»
42. Zucconi dott. Luciano	»	63,28	»
43. D'Ancona dott. Antonio	»	62,70	»
44. Fulciniti dott. Salvatore . . .	»	60,10	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4133)

MINISTERO DELLA DIFESA

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici tenenti in s.p.e. nel servizio di commissariato - ruolo commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1967, registro n. 45 Difesa, foglio n. 182, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per la nomina di quindici tenenti in servizio permanente del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari, indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1967, citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

mag. gen. comm. s.p.e. Scoppettone Guido.

Membri:

col. comm. s.pe. Mazzellai Simeone.
ten. col. comm. s.p.e. Stefanini Mario;
ten. col. comm. s.p.e. tSG Brancati Luciano;
ten. col. comm. s.pe. tSG Lepore Oscar.

Membri supplenti:

ten. col. comm. s.p.e. Pirrelli Antonio;
magg. comm. s.p.e. tSG Mancini Eugenio.

Segretario senza diritto a voto:

cons. 3ª classe Faranda dott. Roberto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri e al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 febbraio 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1968
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 270

(4019)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 18 marzo 1968, concernente le norme per i concorsi provinciali a borse di studio per l'anno scolastico 1968-1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 20 aprile 1968, agli articoli 2, comma quarto, e 9, comma quindicesimo, in luogo di: «...o gruppo di anno di corso....» e «...dell'anno in corso...» leggasi rispettivamente: «...o gruppo di anni di corso...» e «...dell'anno di corso...».

(4592)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CUNEO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo - direttore del macello del comune di Cuneo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1836-67 Vet. in data 20 ottobre 1967, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario capo - direttore del macello del comune di Cuneo;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Cuneo, dell'ordine provinciale dei veterinari e del comune di Cuneo;

Visto l'art. 63 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonché gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'amministrazione sanitaria;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, relativo a modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario capo - direttore del macello del comune di Cuneo è così costituita:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Benevelli dott. Enrico, veterinario provinciale superiore;

Pasi dott. Sergio, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Cuneo;

Bisbocci prof. Giovanni, ordinario di patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università degli studi di Torino;

Monti prof. Franco, ordinario di patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università degli studi di Torino;

Oddone dott. Carlo, veterinario capo, direttore del macello di Asti.

Segretario:

Trasi dott. Gerardo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Cuneo.

La commissione giudicatrice inizierà le prove di esame non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà la sua sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Cuneo, all'albo pretorio della prefettura ed a quello del comune di Cuneo.

Cuneo, addì 28 marzo 1968

(3986) *Il veterinario provinciale*: FERRARI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia, indetto con proprio decreto del 23 giugno 1967, n. 632;

Ritenuta la regolarità delle operazioni dell'anzidetta commissione;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso sopraindicato:

1. Bocchini Enrico	punti	69,48
2. Tonni Sergio	»	68,73
3. Giovanelli Cesare Augusto	»	66,62
4. Ambrosini Giulio	»	65,88
5. Melone Fernando	»	61,16
6. Vivani Manlio	»	56,29
7. Pasquini Giorgio	»	53,13
8. Misericordia Francesco	»	51,00
9. Molari Giuliano	»	51,00
10. Alcaro Corrado	»	47,00
11. Fantinati Luciano	»	45,00
12. Gardini Davide	»	45,00
13. Guidi Galeazzo	»	44,52
14. Conte Angelo Giorgio	»	44,29

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 18 aprile 1968

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 323 del 18 aprile 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei predisposta dalla commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione delle condotte veterinarie di: Cartoceto; Orciano - S. Giorgio; Tavullia; Tavoleto - Auditore - Montecalvo;

Viste le indicazioni dei candidati circa le preferenze per la assegnazione delle sedi;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Bocchini Enrico: Tavoleto - Auditore - Montecalvo (Consorzio);
2) Tonni Sergio: Tavullia;
3) Giovanelli Cesare Augusto: Orciano - S. Giorgio (Consorzio);
4) Ambrosini Giulio: Cartoceto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 18 aprile 1968

(3987) *Il veterinario provinciale*: TORNIMBENI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 104 del 13 gennaio 1967, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli e per esami, per in conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bari al 30 novembre 1966;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riscontrabili regolari;

Visto il verbale n. 4 del giorno 12 aprile 1968, relativo alla graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;

Visti gli articoli 69 e 36 del testo unico della legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Galantino Giovanni	punti	66,150	su 120
2. Marchetti Luca	»	65,210	»
3. Papa Aldo	»	63,870	»
4. Manicone Oronzo	»	63,287	»
5. Germinario Cosmo	»	61,845	»
6. Carbonaro Mario	»	56,500	»
7. Laterza Giovanni Alberto	»	55,650	»
8. Di Leo Nicola	»	54,957	»
9. Alcaro Corrado	»	53,540	»
10. Contento Angelo Domenico	»	52,500	»
11. Laganà Antonio	»	50,000	»
12. Sabato Pasqualino	»	48,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Bari e dei comuni interessati.

Bari, addì 13 aprile 1968

Il veterinario provinciale: SCARPELLINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 599 del 13 aprile 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bari al 30 novembre 1966;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, i concorrenti stessi hanno rispettivamente dichiarato di voler concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati, compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria e fianco di ciascuno indicata:

1. Galantino Giovanni: Bisceglie;
2. Marchetti Luca: Poggiorsini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Bari, addì 16 aprile 1968

Il veterinario provinciale: SCARPELLINI

(3985)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 26 gennaio 1968, n. **3**.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *febbraio* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte, sovrimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato e della Regione di tributi, contributi e quote di compartecipazione devolute alla provincia ed il versamento alla cassa della provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento delle spese previste nei singoli titoli, rubriche e capitoli per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968 giusta l'annesso stato di previsione della spesa (tabella *B*).

Art. 3.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla legge provinciale 30 gennaio 1967 n. 4, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1968, il limite d'impegno di L. 115.000.000 (capitolo 266).

Art. 4.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla legge provinciale 29 dicembre 1966 n. 14, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1968, il limite d'impegno di L. 150.000.000 (capitolo 293).

Art. 5.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme della entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968 e cioè:

Entrate

Entrate tributarie	L.	776.500.000
Entrate per compartecipazioni	»	9.166.157.000
Entrate extratributarie	»	1.254.973.830
Alienazione di beni ed ammortamento mutui	»	138.893.100
Assunzione di prestiti	»	320.000.000
Contabilità speciali	»	1.066.270.000
Totale generale dell'entrata	L.	12.722.793.930

Uscite

Spese correnti	L.	7.935.244.930
Spese in conto capitali	»	3.360.607.000
Rimborso prestiti	»	360.672.000
Contabilità speciali	»	1.066.270.000
Totale generale delle spese	L.	12.722.793.930

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1968.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: MASCI

(4104)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.